



Orselina, 9 maggio 2012

MESSAGGIO MUNICIPALE no. 3/2012

concernente la fissazione del moltiplicatore d'imposta comunale 2012

Signora Presidente,
Signore e Signori Consiglieri comunali,

Premessa

Dopo la decisione del Tribunale cantonale amministrativo del febbraio 2011, la competenza per la fissazione del moltiplicatore è passata al legislativo.

Il 21 giugno 2011 il Gran Consiglio ha adottato un decreto legislativo urgente sulla fissazione del moltiplicatore d'imposta comunale dalla validità di 1 anno.

Il 20 aprile 2012 è stato pubblicato sul bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi le modifiche alla legge organica comunale del 10 marzo 1987:

**Legge
organica comunale del 10 marzo 1987 e Legge sulla perequazione
finanziaria intercomunale del 25 giugno 2002; modifica
(del 14 febbraio 2012)**

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

– visto il messaggio 7 settembre 2011 n. 6527 del Consiglio di Stato;
– visto il rapporto di maggioranza 11 gennaio 2012 n. 6527 R1 della Commissione della legislazione,

decreta:

I.

La Legge organica comunale del 10 marzo 1987 è così modificata:

Art. 13 cpv. 1 lett. c)

1L'assemblea in seduta pubblica:

c) approva il preventivo del comune e delle aziende municipalizzate e il fabbisogno da coprire con l'imposta; stabilisce inoltre il moltiplicatore d'imposta ai sensi degli articoli 162 e 162a;

Art. 38 cpv. 2

²È possibile presentare proposte di emendamento relative ad un oggetto all'ordine del giorno. Le proposte marginali possono essere decise seduta stante.

Le proposte sostanziali, se contenute in un rapporto di una commissione del consiglio comunale incaricata dell'esame del messaggio municipale, se condivise dal Municipio, possono essere decise seduta stante.

Negli altri casi, l'oggetto deve essere rinviato al Municipio affinché licenzi un messaggio in merito nel termine di 6 mesi.

È riservato l'art. 162 cpv. 3.

Art. 67 cpv. 1

¹Ogni consigliere può presentare per iscritto, nella forma della mozione, proposte su oggetti di competenza del Consiglio comunale che non sono all'ordine del giorno; è esclusa la proposta di moltiplicatore o di modifica del medesimo.

Art. 110 cpv. 1 lett. a)

¹Nell'amministrazione del comune il Municipio esercita specialmente le seguenti funzioni:

a) allestisce ogni anno il preventivo secondo le norme previste dalla legge;

Art. 162 ¹Il moltiplicatore d'imposta è la percentuale di prelievo per l'imposta comunale, applicata al gettito di imposta cantonale base del comune; la percentuale va arrotondata all'unità intera.

²L'Assemblea comunale o il Consiglio comunale, su proposta del Municipio, stabiliscono il moltiplicatore di regola con l'approvazione del preventivo dell'anno a cui si riferisce, ma al più tardi entro il 31 maggio.

³Essi possono decidere una modifica della proposta municipale secondo il cpv. 2 solo se tale modifica è contenuta e adeguatamente valutata nel rapporto della Commissione della gestione, tenendo conto degli interessi finanziari del comune; le modifiche presentate in seduta da singoli cittadini o consiglieri comunali possono essere decise soltanto se rientrano in un margine di +/- 5 punti di moltiplicatore rispetto alla proposta iniziale del Municipio e se sono state comunicate almeno 10 giorni prima della seduta alla Commissione della gestione, la quale le valuta ed esprime il suo preavviso tramite un breve rapporto.

⁴La decisione di fissazione del moltiplicatore è immediatamente esecutiva.

⁵Se il moltiplicatore non è stabilito in tempo utile fa stato il moltiplicatore dell'anno precedente; è riservato l'art. 162a cpv. 2.

Art. 162a (nuovo) ¹Nella fissazione del moltiplicatore, l'Assemblea comunale o il Consiglio comunale tengono conto del principio dell'equilibrio finanziario secondo l'art. 151 cpv. 1, in particolare delle regole per il capitale proprio degli art. 169 cpv. 2 e 158 cpv. 5.

²In casi eccezionali, il Consiglio di Stato può modificare d'ufficio il moltiplicatore se il medesimo è di grave pregiudizio per gli interessi finanziari del comune, in particolare quando non sono più rispettate le condizioni dell'art. 158 cpv. 5.

II.
La Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale del 25 giugno 2002 è così modificata:

Art. 7 Il regolamento stabilisce le modalità per la determinazione degli elementi di computo necessari all'applicazione della presente legge.

III.
Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, le presenti modifiche di legge sono pubblicate nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
Il Consiglio di Stato ne determina l'entrata in vigore.

Bellinzona, 14 febbraio 2012

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **G. Guidicelli** Il Segretario: **R. Schnyder**

IL CONSIGLIO DI STATO, visto il punto III. delle modifiche di legge che precedono,

ordina:

Le modifiche 14 febbraio 2012 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 e della Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale del 25 giugno 2002 sono pubblicate nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entrano in vigore il 20 aprile 2012.

Bellinzona, 18 aprile 2012

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **M. Borradori** Il Cancelliere: **G. Gianella**

Procedura e competenze per la determinazione in base al decreto legislativo urgente

1. Il Municipio propone al Consiglio Comunale la percentuale di moltiplicatore attraverso un apposito messaggio municipale. La proposta dovrà essere motivata con tutte le opportune valutazioni e previsioni d'ordine finanziario e presentata di regola con l'approvazione del preventivo dell'anno a cui si riferisce, ma al più tardi entro il 31 maggio.
2. La Commissione della Gestione può decidere una modifica della proposta municipale solo se tale modifica è contenuta e adeguatamente valutata nel rapporto della Commissione della gestione, tenendo conto degli interessi finanziari del comune.
3. I singoli cittadini o i singoli consiglieri comunali possono proporre delle modifiche soltanto se rientrano in un margine di +/- 5% punti di moltiplicatore rispetto alla proposta iniziale del Municipio e se sono state comunicate almeno 10 giorni prima della seduta alla Commissione della gestione, la quale le valuta ed esprime il suo preavviso tramite un breve rapporto.
4. La decisione di fissazione del moltiplicatore è immediatamente esecutiva.

Criteri per la determinazione del moltiplicatore

Secondo l'art. 162a LOC, la proposta municipale deve tener conto del principio dell'equilibrio finanziario secondo l'art. 151 cpv. 1 LOC, in particolare delle regole per il capitale proprio degli art. 169 cpv. 2 LOC e art. 158 cpv. 5 LOC, questo significa che devono essere seguiti i seguenti principi:

- equilibrio finanziario (parsimonia, economicità, causalità, compensazione dei vantaggi, divieto del vincolo delle imposte);
- il capitale proprio deve essere minore del gettito fiscale (ev. eccedenza passiva deve essere ammortizzata in 4 anni).

Il margine di manovra del Comune rimane determinato dal capitale proprio: entro questi estremi è lasciato al Comune un ampio margine nella fissazione della pressione fiscale, che verrà decisa sulla base di argomenti di politica finanziaria, quali ad esempio il livello della spesa, il programma d'investimenti, la presenza di riserva-capitale proprio.

In casi eccezionali, il Consiglio di Stato può modificare d'ufficio il moltiplicatore se il medesimo è di grave pregiudizio per gli interessi finanziari del comune, in particolare quando non sono più rispettate le condizioni dell'art. 158 cpv. 5 LOC (eccedenza passiva).

Proposta di moltiplicatore 2012

Si premette che i dati relativi alla situazione degli ultimi anni del Comune di Orselina è rimasta sostanzialmente quella dello scorso messaggio 8/2011 del 29 luglio 2011 per la fissazione del moltiplicatore, questo è dovuto alla nuova temporistica imposta dal Cantone.

La situazione è la seguente:

Moltiplicatore politico 2011 70%

Evoluzione ammortamenti:

L'art. 214 LOC prevede che entro il 2014 l'ammortamento minimo deve essere dell'8% e entro il 2019 al 10%.

2008	Fr. 342'550.-
2009	Fr. 343'856.-
2010	Fr. 332'831.-
2011	Fr. 414'186.-
2012	Fr. 407'019.- (preventivo)

Evoluzione investimenti netti:

2008	Fr. 503'035.-
2009	Fr. 14'957.-
2010	Fr. 75'148.-
2011	Fr. 820'103.-

Evoluzione capitale proprio

Secondo l'art. 169 LOC il capitale proprio non può essere superiore al gettito fiscale.

Il capitale proprio aumenta in caso di avanzo di esercizio mentre diminuisce in caso di perdita o di ammortamento straordinario, come è stato il caso nel 2009.

2005	Fr. 2'708'000.-
2006	Fr. 3'000'760.-
2007	Fr. 3'148'602.-
2008	Fr. 3'500'296.-
2009	Fr. 2'825'409.-
2010	Fr. 3'387'980.-
2011	Fr. 3'889'080.-

Evoluzione risultati d'esercizio

2005	-	Fr. 288'013.71
2006		Fr. 292'673.73
2007		Fr. 147'841.97
2008		Fr. 351'694.41
2009		Fr. 325'113.20
2010		Fr. 562'570.39
2011		Fr. 501'110.38

Evoluzione gettito d'imposta cantonale accertato

2005	Fr. 2'598'143.-
2006	Fr. 2'720'414.-
2006B	Fr. 2'812'931.- (aggiornamento)
2007	Fr. 2'770'598.-
2008	Fr. 2'731'468.-

Evoluzione del debito pubblico pro capite

2005	Fr. 2'814.-
2006	Fr. 3'039.-
2007	Fr. 3'955.-
2008	Fr. 3'806.-
2009	Fr. 2'972.-
2010	Fr. 1'920.-
2011	Fr. 1'774.-

Attualmente non ci sono segnali che possono far supporre una modifica dell'andamento futuro delle finanze comunali, anche in base alla pianificazione degli ammortamenti e degli investimenti futuri (via Eco, Moderazione del traffico), e il capitale proprio permette al Comune un margine di manovra anche in caso di costi imprevisti o di diminuzione delle entrate.

Per il 2012 si prevede ugualmente un aumento dei costi legati alla perequazione finanziaria cantonale e al contributo di livellamento nonché degli ammortamenti dal momento che ci sono queste importanti opere.

Si precisa che l'utile conseguito nel 2011 è dovuto a delle entrate straordinarie. Se non ci fossero state il bilancio si sarebbe chiuso a pareggio, questo significa che un moltiplicatore al 70% è conforme alle esigenze del Comune.

Il preventivo 2012 approvato il 12 dicembre 2011, già redatto con un moltiplicatore del 70%, prevede un disavanzo di CHF 528'500.-, di conseguenza **si propone di mantenere un moltiplicatore d'imposta per il 2012 del 70%.**

Visto quanto sopra invitiamo il Consiglio comunale a voler

risolvere:

- 1. L'imposta comunale 2012 sarà prelevata con il moltiplicatore del 70% dell'imposta cantonale del medesimo anno.**

Con i migliori saluti.

p/Il Municipio

Il Sindaco:


(ing. L. Pohl)

Il Segretario:


(S. Rossi)

Questo messaggio è demandato alla commissione della gestione

